

02 ottobre 2020

Congresso straordinario dell'Associazione territoriale ARCI COMITATO PROVINCIALE BRESCIA APS

In data odierna alle ore 18.00 presso la sede del Comitato si è riunito il congresso straordinario per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modifica dello Statuto: adozione del modello di statuto APS predisposto dalla Rete ARCI APS nazionale ai sensi dell'articolo 47 comma 5 del Codice del Terzo Settore (legge 117/2017).

Presiede l'assemblea Marco Pardo, ne è segretario Angelo Castignola.

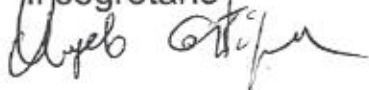
Il presidente Marco Pardo, dà lettura completa del nuovo Statuto, riscritto con le modifiche introdotte dalla legge 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e specifica la necessità di adeguare il nostro Statuto al nuovo Statuto di ARCI APS, a cui ARCI Comitato Provinciale Brescia aderisce.

Lo Statuto viene messo in votazione e approvato all'unanimità.

La nuova denominazione dell'Associazione sarà quindi: ARCI Comitato Provinciale Brescia APS

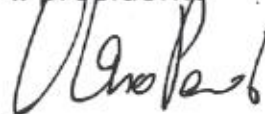
Non essendovi altri punti all'ordine del giorno, l'assemblea si conclude alle ore 19.30.

Il segretario



Agenzia delle Entrate
Ufficio di Brescia 1

il presidente



Atto qui registrato al n° 1984
del 3 del 02/11/20
imposte complessivamente assolte per
€ Atto ESEMME



STATUTO ARCI COMITATO PROVINCIALE BRESCIA APS AI SENSI DELLA LEGGE 117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE

TITOLO I - Definizioni, finalità e attività

Articolo 1

ARCI Comitato Provinciale Brescia APS (chiamata anche Associazione nel presente testo) è un Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi della legge 117/2017.

È un'associazione autonoma e pluralista che opera nel campo della Cultura, della Socialità, della Solidarietà, dei Diritti, della Formazione, per la promozione umana e civile attraverso la forma associativa; è una rete di spazi di partecipazione responsabile dei cittadini e delle cittadine e promuove forme auto-organizzate nella società civile, per favorire una più articolata dialettica della democrazia, per stimolare una reale comunicazione.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale ARCI APS, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

L'Associazione è per una cultura della non violenza; per lo sviluppo di una cultura di Pace; per la liberazione degli individui; per il diritto all'autodeterminazione di ogni popolo; per l'affermazione di una società tollerante, solidale e multietnica; per lo sviluppo della democrazia e di reali esperienze di auto-organizzazione della società civile, anche a carattere volontario, in ogni paese, affinché si instaurino nuovi rapporti tra gli individui, tra i popoli e le comunità e si affermi una logica di risoluzione non violenta dei conflitti; per la promozione del rispetto dell'ambiente e di una gestione accorta delle risorse naturali.

ARCI Comitato Provinciale Brescia APS afferma questi valori attraverso il proprio concreto impegno sul territorio, nella forma di un'associazione federalista e solidale, che riconosca pari dignità, autonomia economica, organizzativa e statutaria alle proprie diramazioni locali, territoriali e regionali.

Si impegna per il pieno riconoscimento, anche legislativo, dei principi dell'associazionismo, valorizzando la propria complessità e la ricchezza delle diversità che la compongono.

ARCI Comitato Provinciale Brescia APS vuole intervenire con la propria pratica associativa nell'articolazione della dialettica democratica della Repubblica; in quanto forma di auto-organizzazione della società civile, esprime la propria autonomia politica e interloquisce, in forza del proprio concreto agire sociale, con altri soggetti organizzati come partiti, enti, istituzioni. Promuove e organizza l'impegno sociale volontario dei cittadini e delle cittadine anche attraverso la creazione di specifiche forme associative.

Intende favorire, attraverso la valorizzazione del singolo nelle esperienze collettive, la crescita culturale degli individui, promuovendo al contempo la crescita e la progettazione di tempi scelti di vita, nella piena attività delle persone.

Articolo 3

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri affiliati e associati/e, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto n.284/1991;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Sono campi prioritari di intervento dell'Associazione:

- la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme associative, delle aggregazioni giovanili e dei loro linguaggi;
- il favorire in ogni modo l'integrazione, il confronto delle esperienze associative nella logica dell'interscambio, nonché della collaborazione con le altre forme di associazionismo;
- la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale;
- il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo;
- la tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini in rapporto alla produzione e al consumo culturali, nonché ai servizi;
- l'impegno per il pieno riconoscimento del diritto delle cittadine e dei cittadini ad un'informazione corretta ed efficace, reale strumento di servizio per la comunità e non di governo;
- l'azione per difendere e rinnovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita dell'economia sociale che veda protagonisti i soggetti no-profit, il privato sociale, gli enti di Terzo Settore, soprattutto nella gestione dei servizi alla persona;
- l'azione di rinnovamento delle istituzioni pubbliche e della pubblica amministrazione in una prospettiva di decentramento, di valorizzazione delle autonomie, che favoriscano la partecipazione e la capacità decisionale delle cittadine e dei cittadini;
- l'impegno per l'affermazione dei diritti delle fasce più deboli della popolazione, per la lotta all'emarginazione, alla solitudine e al disagio.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo

DIREZIONE GENERALE
COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA

e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

TITOLO II - Forma associativa

Articolo 5

Il numero degli aderenti ad ARCI Comitato Provinciale Brescia APS è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS.

Possono aderire all'Associazione:

- associazioni ed Enti del Terzo Settore
- singole cittadine o singoli cittadini.

Per aderire si devono approvare le finalità dell'Associazione, riconoscersi nel presente Statuto e aver compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Sono vincolanti per l'adesione:

- per i soci collettivi l'accettazione degli statuti adottati da ARCI APS nelle sue varie articolazioni, la domanda di adesione e l'adozione per i propri soci della tessera nazionale di ARCI APS;
- per le socie e i soci individuali l'accettazione degli statuti adottati da ARCI APS nelle sue varie articolazioni e l'adozione della tessera nazionale di ARCI APS.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Non sono ammesse iscrizioni temporalmente limitative dei diritti o dei doveri e strumentalmente connesse a singole attività; la quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'Associazione e non costituisce titolo di proprietà o partecipazione a proventi e non è né rimborsabile né trasmissibile.

Articolo 6

Sono parti costitutive di ARCI Comitato Provinciale Brescia APS:

- le associazioni o gli Enti del Terzo Settore a carattere locale
- le socie e i soci individuali.

Articolo 7

Il circolo costituisce l'elemento associativo di base di ARCI Comitato Provinciale Brescia APS. La sua adesione annuale all'Associazione è subordinata al recepimento nel proprio Statuto di quelle norme e principi inderogabili dello Statuto Nazionale, che sono il fondamento etico e giuridico di ARCI APS, quale l'assenza di fini di lucro, i principi di democrazia, di partecipazione, di collegialità, di trasparenza amministrativa e la titolarità dei diritti sostanziali di tutte le associate e di tutti gli associati.

Articolo 8

Ad ARCI Comitato Provinciale Brescia APS possono aderire associazioni o enti di Terzo Settore a carattere territoriale, anche aderenti ad associazioni di carattere nazionale. Qualora esse, data la tipologia delle attività promosse, insistano sull'insieme del corpo sociale di ARCI Comitato Provinciale Brescia APS, devono assumere la forma organizzativa dell'ente paritetico di secondo grado. Sono fatte salve le associazioni e gli enti con le quali già intercorre il rapporto di adesione, che comunque devono recepire all'interno del proprio statuto le norme di cui al capitolo sulla democrazia e partecipazione.

Articolo 9

Alle socie e ai soci individuali vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e



di partecipazione comuni a tutte/i le/gli associate/i in accordo con i principi istituzionali dell'Associazione ed in armonia con la legislazione vigente.

Articolo 10

Le/gli associate/i hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione, concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei rendiconti economici finanziari o dei bilanci preventivi e consuntivi delle diverse articolazioni di ARCI APS, nelle forme della democrazia diretta ovvero di mandato;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi.

Sono tenuti a:

- osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione.

Articolo 11

Salvo il diritto di recesso, la decadenza delle socie e dei soci individuali e collettivi avviene:

- per il mancato rinnovo dell'adesione annuale e del pagamento della quota associativa;
- il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti;
- per dichiarazione di espulsione definitiva.

TITOLO III – Il sistema istituzionale

Articolo 12

La struttura organizzativa di ARCI APS è articolata in:

- Comitati territoriali
- Comitati regionali
- Organismi di direzione nazionale

Articolo 13

Il Comitato Territoriale è il principale soggetto dell'iniziativa politica e organizzativa di ARCI APS sul territorio; esso esprime l'insieme delle basi associative e delle socie e dei soci operanti nell'area territoriale di propria competenza. Ha il compito di sviluppare il radicamento e la promozione di ARCI APS nel proprio ambito territoriale, dotandosi delle strutture operative adeguate. Promuove la costituzione di nuove basi associative. In concorso con queste o direttamente, può svolgere ogni iniziativa utile al perseguimento delle finalità sociali; è fatto obbligo al consiglio Territoriale eletto di richiedere il passaggio di consegne al consiglio Territoriale uscente.

Articolo 14

Sono organi del Comitato Territoriale:

- il Congresso Territoriale
- il Consiglio Territoriale
- Il/la Presidente Territoriale
- Il/la Vicepresidente Territoriale
- il/la Segretario/a Territoriale

Articolo 15

Il Congresso Territoriale si svolge di norma ogni quattro anni, viene preparato con Assemblee di base che si devono tenere secondo norme stabilite dal Consiglio Territoriale.

Esso ha il compito di:

- discutere e approvare il programma generale dell'Associazione a livello territoriale
- discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto, ivi compresa la possibilità di accorpare cariche direttive e/o di rideterminarne le funzioni
- eleggere il Consiglio Territoriale



- eleggere, ove previsto dalla legge, il Collegio Territoriale dei Garanti
- eleggere, ove previsto dalla legge, il Collegio Territoriale dei Sindaci revisori
- eleggere/le delegati/e al Congresso Regionale e/o Nazionale.
- Il Congresso Territoriale può svolgersi anche in forma straordinaria:
- su richiesta motivata di basi associative, di singole/i socie/i che complessivamente rappresentino almeno 1/3 del corpus associativo complessivo
- per decisione del Commissario eventualmente subentrato agli organismi dirigenti per decisione del Consiglio Nazionale. In tali casi esso è indetto entro tre mesi dalla richiesta io dalla decisione, sulla base delle norme adottate dai soggetti convocati e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 16

Il Consiglio Territoriale è il massimo organo di direzione tra un Congresso e l'altro e ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- convocare il Congresso Territoriale;
- discutere e approvare il rendiconto economico finanziario o il bilancio, preventivi e consuntivi e la loro eventuale variazione;
- eleggere le cariche all'interno del Consiglio, insediandole nelle rispettive funzioni sulla base delle indicazioni del Congresso Territoriale;
- eleggere la segreteria così costituita; Presidente, Vicepresidente e Segretario/a ed eventualmente due membri del Comitato Territoriale;
- nominare eventuali commissioni di lavoro e relativi responsabili;
- decidere la costituzione o l'adesione dei rappresentanti delle basi associative, Presidenti di circolo e/o delegati/e;
- stabilire i criteri di decadenza dei/delle propri/e componenti;
- cooptare nuovi membri nella misura massima di un quarto, in sostituzione di componenti decaduti o dimissionari e di un altro quarto in aumento.

Il Consiglio Territoriale si riunisce di norma ogni due mesi e, inoltre, qualora lo richieda almeno 1/3 dei membri in carica.

Tutti/le componenti del consiglio Territoriale svolgeranno la loro opera a titolo prevalentemente volontario e con cariche sociali prevalentemente gratuite, prevedendo il rimborso per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

Articolo 17

Il/la Presidente Territoriale esercita la direzione dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e verso terzi. In caso di suo impedimento o di sua assenza, lo/la sostituisce il/la Vicepresidente, nominato/a al pari del Presidente Territoriale, nella prima seduta del Consiglio Territoriale; è auspicabile che il/la Presidente del Consiglio Territoriale non eserciti per più di due mandati consecutivi la carica, nel rispetto di analoghe norme di riferimento sulla durata dell'incarico e mandato amministrativo e comunque per un numero non superiore a quattro mandati consecutivi.

Articolo 18

Il/la Segretario/a esercita il coordinamento e la direzione organizzativa dell'Associazione, individua le modalità di rapporto e di rapporto con i circoli, acquisendo previa richiesta, la documentazione necessaria e fornendo informazioni e notizie utili per la corretta gestione dei Circoli. Periodicamente una volta l'anno sfilata una relazione aggiornata sulla situazione dei Circoli (Presidente, componenti del Consiglio Direttivo, e loro cariche, n° associati, attività svolte) e la presenta al Consiglio Territoriale.

Articolo 19

La Segreteria Territoriale, composta come previsto dall'art.16, attua le linee programmatiche e le decisioni del Consiglio Territoriale; gestisce le attività e le risorse dell'Associazione e si rende garante della corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Territoriale e si riunisce mediamente una volta al mese.

Titolo IV – Gli organi di garanzia e di controllo

Articolo 20

Sono organismi di garanzia e di controllo il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Sindaci revisori.

Articolo 21

Il collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed eletto nei rispettivi congressi, qualora si ritenga necessario o obbligatorio per legge. Interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.

Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze. Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, erogando, ove il caso lo richieda, le sanzioni previste nel sistema sanzionatorio nazionale.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo a quelle che insorgono nel livello organizzativo immediatamente subordinato. L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta di terzi; negli ambiti regionale e nazionale, su ricorso in appello, ovvero per propria autonoma iniziativa. Le decisioni del Consiglio dei Garanti sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre membri effettivi e due supplenti. 1 componenti del Collegio dei Garanti sono eletti fra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comparata esperienza in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in ambito giuridico non facenti parte di organismi direttivi di pari livello o di organismi esecutivi di ogni livello. Essi eleggono al loro interno il Presidente. Il consiglio dei Garanti si dota di un regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dell'organismo, sulla base dei principi contenuti in quello adottato dal Collegio Nazionale dei Garanti hanno il diritto a partecipare alle riunioni degli organismi consiliari di pari livello.

Rispetto alla possibile difficoltà di identificare ai livelli territoriali candidati al collegio dei Garanti in possesso dei requisiti previsti, si conviene che esista la possibilità subordinata di eleggere gli stessi Comitati dei garanti, nella loro totalità od in parte, in più ambiti territoriali.

Articolo 22

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Ha facoltà quindi di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei

bilanci alle scritture come previsto dagli articoli specifici del regolamento amministrativo.
Esso presenta ogni anno al Consiglio territoriale una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

TITOLO V – La democrazia e la partecipazione

Articolo 23

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di ARCI Comitato Provinciale Brescia APS sono: l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni; la verificabilità dei programmi; l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci e tutte le socie.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati sono a disposizione dei soci presso la sede del comitato territoriale.

Articolo 24

Di norma le decisioni degli organismi sono valide a maggioranza semplice dei presenti.
Sono invece valide solo in presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:
- approvazione del bilancio e sue variazioni
- elezione degli organismi dirigenti
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari e straordinari
- delibera da componente degli organismi
- adozione di provvedimenti di commissariamento.

Articolo 25

L'elezione di organismi dirigenti ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 26

Ogni organismo dirigente, qualora sia previsto dalla legge, deve provvedere entro 90 giorni dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento, che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo.

Articolo 27

Nella composizione di un organismo dirigente, la rappresentanza numerica di un comitato, ovvero di una base associativa, non può superare il quarto dei componenti dell'organismo medesimo.

Articolo 28

Il comitato Territoriale, in virtù delle funzioni di rappresentanza nazionale assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi che, per suo tramite, aderiscono ad ARCI APS.
In particolare per quanto riguarda i Circoli, il Comitato Territoriale dovrà garantire il rispetto dei principi statuari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa e, in caso di costruzione di nuovi circoli, dovrà curare:
- la predisposizione di Atto costitutivo e Statuto, verificandone la compatibilità con quello di ARCI APS
- l'intero iter costitutivo fino alla convocazione della prima Assemblea Ordinaria.

Articolo 29

In caso di controversie inerenti violazioni delle norme statuarie o in caso di persistenti inadempienze di natura politico – amministrativa interne al Comitato Territoriale, il Consiglio Territoriale, per eliminare le cause che hanno determinato l'evento e per ristabilire le condizioni di normale agibilità democratica, può deliberare con decisione presa dalla metà più uno dei propri componenti di ricorrere agli organi di garanzia interni ed eventualmente, in mancanza di questi, agli organi di garanzia sovrastrutturali (Regionale – Nazionale).

Titolo VI – Patrimonio. Risorse. Amministrazione

Articolo 30

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa
- le eccedenze degli esercizi annuali
- erogazioni, donazioni e lasciti
- partecipazioni societarie.

Articolo 31

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento
- i proventi derivati dalla gestione economica del patrimonio
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti
- i contributi pubblici e da privati.

Articolo 32

L'esercizio sociale si svolge di norma dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo, il bilancio preventivo dovrà essere discusso ed approvato entro il 30 luglio dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il bilancio di previsione. La variazione dello svolgimento dell'esercizio sociale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio Territoriale.

Per i comitati Regionali e territoriali che abbiano determinato un anno sociale non coincidente con la suddetta indicazione il bilancio di previsione deve essere approvato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio dell'anno sociale. Il bilancio consuntivo deve essere approvato 120 giorni dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.

Articolo 33

Ogni livello organizzativo dell'associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

Titolo VII – Norme finali e transitorie

Articolo 34

Lo scioglimento del Comitato Territoriale di ARCI Comitato Provinciale Brescia APS può essere deciso solo da un Congresso della struttura appositamente convocato. In tal caso, il Patrimonio dell'ente sarà devoluto ad un'altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 35

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile.

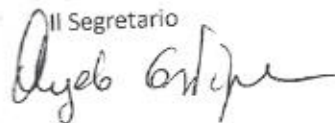
Articolo 36

L'ARCI Comitato Provinciale Brescia APS aderisce alla Confederazione ARCI APS, contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma e dei servizi comuni individuali e collettivi della stessa. Tutti le/i socie/i individuali e collettivi di ARCI Comitato Provinciale Brescia APS aderiscono contestualmente alla Confederazione ARCI acquisendone i diritti elettorali attivi e passivi.

L'Associazione concorre al finanziamento della Confederazione ARCI APS.

Il Congresso demanda al Consiglio Territoriale il potere di variare lo Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei componenti effettivi.

Il Segretario



Il Presidente

